



Comune di  
Monza

Servizio Politiche fiscali e finanziarie

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

# INDICE

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Divisione del territorio in categorie e maggiorazione
- Art. 4 Funzionario responsabile

## CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

- Art. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 6 Piano generale degli impianti
- Art. 7 Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 8 Provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 9 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Art. 10 Materiale pubblicitario abusivo

## CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 11 Oggetto
- Art. 12 Soggetto passivo
- Art. 13 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 14 Tariffe
- Art. 15 Tariffa per la pubblicità ordinaria – pubblicità temporanea
- Art. 16 Tariffa per la pubblicità ordinaria avente dimensioni eccezionali
- Art. 17 Tariffa per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette
- Art. 18 Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 19 Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda
- Art. 20 Tariffa per la pubblicità luminosa
- Art. 21 Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 22 Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni
- Art. 23 Tariffa per la pubblicità effettuata con aeromobili
- Art. 24 Tariffa per la pubblicità in forma ambulante
- Art. 25 Tariffa per la pubblicità sonora
- Art. 26 Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali
- Art. 27 Dichiarazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 28 Procedimento e decisione sull'istanza
- Art. 29 Pagamento dell'imposta
- Art. 30 Rimborsi
- Art. 31 Riscossione coattiva
- Art. 32 Riduzioni dell'imposta
- Art. 33 Esenzioni
- Art. 34 Divieti e limitazioni
- Art. 35 Rettifiche ed accertamenti d'ufficio

## CAPO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 36 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 37 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 38 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 39 Riduzione del diritto
- Art. 40 Esenzione dal diritto

Art. 41 Pagamento del diritto

**CAPO V  
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 42 Sanzioni tributarie ed interessi

Art. 43 Sanzioni amministrative

Art. 44 Contenzioso

**CAPO VI  
NORME TRANSITORIE**

Art. 45 Norma finale di rinvio

Art. 46 Entrata in vigore e abrogazione

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Monza, l'esecuzione della pubblicità, nelle sue diverse forme, ed il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a' sensi degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato al comma precedente.

### **Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Monza appartiene alla seconda classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento.

### **Art. 3 DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE E MAGGIORAZIONE**

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe relative alle forme di pubblicità visive ed acustiche previste dagli artt. 12,14, 15 commi 1 e 5 e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 di cui al Decreto Legislativo 507/93, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in relazione alla diversa centralità ed importanza delle località:

1. **categoria speciale**: comprende il centro storico, le zone ad esso limitrofe e le propaggini costituite dai luoghi che prospettano le principali strade di accesso al centro cittadino, (con esclusione dei tratti esterni all'anello di circonvallazione), parte dell'anello di circonvallazione, limitatamente alle seguenti vie: M.te Santo, Aquileia, Campania, Cesare Battisti, P.le Virgilio, V.le Lombardia dall'incrocio con via Vittorio Veneto al termine, le zone adiacenti alla Villa Reale, al Parco ed al Nuovo Ospedale S.Gerardo, escluso V.le Brianza, per una superficie complessiva non superiore al 35% del centro abitato (così come stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 507/93).

Nella tabella "C" annessa al presente regolamento sono elencate le aree di circolazione (vie, piazze, ecc.) che rientrano, insieme ai luoghi pubblici o aperti al pubblico a cui danno accesso, nell'ambito della categoria speciale.

Alla pubblicità effettuata in dette località verrà applicata una maggiorazione fino al cento-cinquanta per cento della tariffa normale, da determinarsi con delibera della Giunta Comunale.

2. **categoria normale**: comprende tutte le altre località del territorio comunale, nei cui ambiti sarà applicata la tariffa normale.

### **Art. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile che svolge le funzioni e i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

## **CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI**

**Art. 5**  
**TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Agli effetti del presente capo si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne, delle targhe e della segnaletica relative ad attività imprenditoriali, artistiche e professionali.

La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari indicati al primo comma del presente articolo non potrà essere superiore a 2500 metri quadrati.

La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 18 ogni mille abitanti che, con riferimento alla popolazione residente alla data di adozione del presente regolamento corrisponde a circa 2200 metri quadrati pari a 3142 fogli del formato 70 per 100 centimetri,. La superficie degli impianti installati è destinata per circa il 60% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il residuo 40% alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 non potrà eccedere i 7500 metri quadrati.

**Art. 6**  
**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e verrà predisposto da una Commissione istituita appositamente.

Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Alle medesime esigenze deve adeguarsi la pubblicità temporanea di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di deroga prevista dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.92 (così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10.9.93 n. 360) nei modi e nei termini che verranno meglio specificati nel Piano Generale di cui al presente articolo.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni ad eccezione delle insegne come definite dall'art. 47 comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 oltre alle targhe ed alla segnaletica relative ad attività imprenditoriali, artistiche e professionali.

**Art. 7**  
**IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 5 nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 6, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili.

**Art. 8**  
**PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

La effettuazione della pubblicità che richieda la installazione o collocazione di appositi impianti è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con le stesse modalità previste nell'art. 27 del presente Regolamento.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari

#### **Art. 9 PUBBLICITA' IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata anche in difformità di leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 10 del presente regolamento.

#### **Art. 10 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

Sono considerate abusive le varie forme pubblicitarie esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione; similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di 15 giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie.

### **CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 11 OGGETTO**

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per esercizio di attività economica si intende la produzione e lo scambio di beni e di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

#### **Art. 12 SOGGETTO PASSIVO**

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

### **Art. 13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e sono riportate in allegato al presente regolamento.

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, sia contemporaneamente che in successione di tempo nell'arco del periodo di imposta. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità a meno che non si tratti di mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse e conseguente imposizione tributaria calcolata in base alla superficie di ogni faccia.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

E' considerato unico mezzo pubblicitario e, come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da piu' moduli componibili.

### **Art. 14 TARIFFE**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, sia per la pubblicità ordinaria che per ciascuna altra forma di pubblicità, nonché quella dei diritti sulle pubbliche affissioni, vengono stabilite nelle rispettive misure unitarie dell'imposta e del diritto dovuti, come determinato dagli articoli seguenti.

Le tariffe di cui al comma 1 sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno e si intendono prorogate se non modificate nel suddetto termine.

### **Art. 15 TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA - PUBBLICITA' TEMPORANEA**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadro di superficie e per anno solare è quella prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 507/93.

Qualora la pubblicità di cui al comma precedente venga effettuata per periodi non superiori a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di esso una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

Si considera temporanea la pubblicità di cui al comma precedente

### **Art. 16 TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA AVENTE DIMENSIONI ECCEZIONALI**

Per la pubblicità ordinaria avente superficie compresa tra i metri quadrati 5,5 e 8,5 è prevista una maggiorazione del 50% da applicare all'imposta base; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

#### **Art. 17**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE**

Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi; per tale pubblicità si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

#### **Art. 18**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autotranviarie, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune di Monza se, per gli stessi è stata rilasciata licenza di esercizio dal Comune medesimo. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa

#### **Art. 19**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZIENDA.**

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero dove hanno il domicilio i mandatarî o gli agenti della ditta medesima che, alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla tariffa di cui all'art. 13 comma 3 del Decreto Legislativo n. 507/93.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, della ragione sociale e dell' indirizzo dell'impresa, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

#### **Art. 20**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' LUMINOSA**

Qualora la pubblicità di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del presente Regolamento sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del 100%.

#### **Art. 21**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa prevista dall'art. 14 comma 1 del Decreto Legislativo n. 507/93.

Qualora la pubblicità di cui al comma precedente sia effettuata per un periodo non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione di esso, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

Qualora tale pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa prevista dall'art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 507/93; la tariffa è ridotta alla metà qualora tale pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni a partire dal trentunesimo giorno.

#### **Art. 22**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI**

La misura dell'imposta sulla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze è stabilita sulla base di ogni metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione di esso ed è quella prevista per la pubblicità ordinaria all'art.15 del presente regolamento.

#### **Art. 23**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI**

Per la pubblicità effettuata con aereomobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, secondo la tariffa prevista dall'art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo n. 507/93.

S'intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili alla quale si applica la tariffa di cui al comma precedente ridotta della metà

#### **Art. 24**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' IN FORMA AMBULANTE**

Per la pubblicità effettuata nel Comune mediante diffusione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona o automezzo impiegato nella distribuzione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista dall'art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo n. 507/93.

#### **Art. 25**

#### **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' SONORA**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per punto di pubblicità e per ogni ditta reclamizzata, al giorno o frazione di esso, ed è quella prevista dall'art. 15 comma 5 del Decreto Legislativo n. 507/93.

#### **Art. 26**

#### **PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI OD AREE COMUNALI**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né la applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

È consentita, all'esterno dell'impianto sportivo comunale ma all'interno del perimetro della struttura stessa, la pubblicità effettuata con monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata da "remoto" mediante strumentazioni informatiche. Per ognuna delle strutture sportive può essere autorizzato un solo impianto di cui al presente capoverso.

La pubblicità di cui al punto precedente, esercitata su impianti sportivi in esercizio, dovrà essere effettuata con le seguenti modalità e limiti, riferiti alla durata dei messaggi:

- 30% per la promozione relativa all'attività dell'impianto sportivo;
- fino al 50% per pubblicità conto terzi limitatamente ai soggetti che hanno in atto contratti di sponsorizzazione con il gestore dell'impianto;
- 20% per comunicazioni istituzionali dell'Amministrazione comunale

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza stradale nel rispetto dei regolamenti comunali in essere;
- se posti fuori dal centro abitato, che vengano rispettate le superfici indicate dall'art. 48 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 495/1992;
- vengano spenti entro le h. 24.00 e riaccesi alle 7.00 del giorno successivo, e comunque previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

È fatto divieto da parte del gestore dell'impianto sportivo di affidare a terzi la gestione degli spazi pubblicitari di cui al presente articolo.

È fatto comunque divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

## **Art. 27 DICHIAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il soggetto passivo di cui all'art. 12 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune stesso nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve inoltre contenere le generalità del richiedente o del legale rappresentante, il recapito, il codice fiscale o la partita I.V.A.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- disegni del mezzo pubblicitario che si intende esporre
- una planimetria intesa a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano e territoriale;
- una fotografia formato 18x24 della facciata del fabbricato o del luogo ove andrà installato il mezzo pubblicitario;
- progetto dell'opera con indicazione dei materiali, colori, caratteri prescelti;

In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta, in ogni caso, l'obbligo di dichiarazione ai sensi del presente articolo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 commi 1, 2, 3 del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intenderà accettata dal Comune ove non venga espressamente respinta nel termine di trenta

giorni dalla data di presentazione o di spedizione, con l'indicazione dei motivi, in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Per tutte le forme di pubblicità diverse dalle insegne e dagli impianti pubblicitari (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; pubblicità che abbia durata inferiore a tre mesi;), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà data di volta in volta da parte dell'Ufficio Tributi o Affissioni, sentiti, ove necessario, i pareri di altri settori interessati.

#### **Art. 28 PROCEDIMENTO E DECISIONE SULL'ISTANZA**

Per l'istruttoria e la definizione le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

All'atto di presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento nonché l'unità organizzativa e il nome del responsabile del procedimento.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo; in caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 7.8.1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, negli stessi termini, i motivi del diniego stesso.

#### **Art. 29 PAGAMENTO DELL' IMPOSTA**

L'imposta è dovuta, per le fattispecie previste dagli artt. 15 comma 1°, 17, 18, 19 e 21 commi 1 e 3 di cui al presente Regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Monza su apposito modello conforme a disposizione Ministeriale con arrotondamento a 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate

#### **Art. 30 RIMBORSI**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

#### **Art. 31 RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

#### **Art. 32 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

La misura dell'imposta è ridotta del 50%:

1. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
2. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
3. per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Art. 33 ESENZIONI**

Sono esenti dall'imposta:

1. le forme pubblicitarie realizzate all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadro.
3. i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione.
4. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
5. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
6. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonché delle navi ad eccezione dei battelli di cui al precedente articolo 19;
7. le forme pubblicitarie e comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua fine di lucro;
9. le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente, il mezzo metro quadrato di superficie.

### **Art. 34 DIVIETI E LIMITAZIONI**

La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.

La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Comunali.

La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 35** **RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Tale avviso deve indicare: il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento e devono essere sottoscritti dal Funzionario Responsabile per la gestione dell'imposta.

### **CAPO IV** **PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 36** **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni a cura del Comune è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dall'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 37** **MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito regolamento cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore: In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcuna onere a suo carico e il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.

Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

### **Art. 38 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso é richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune.

L'ammontare del diritto é determinato dal D. Lgs n. 507/1993. I successivi adeguamenti disposti a norma dell'art. 37 del citato Decreto saranno oggetto di presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni é quello indicato nel prospetto allegato al presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto é maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto é maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli é maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, é dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 39 RIDUZIONI DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni é ridotta della metà:

1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali é prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 40;
2. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
3. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
4. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
5. Per gli annunci mortuari.

### **Art. 40 ESENZIONI DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

1. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;

3. I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
4. I manifesti di autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
5. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
6. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
7. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

**Art. 41**  
**PAGAMENTO DEL DIRITTO**

Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 e per eccesso se superiore.

E' tuttavia consentito il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni presso l'Ufficio Affissioni del Comune.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 42 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27 del presente regolamento si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta di pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui dette importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni i quali, nell'esercizio delle loro funzioni accertano violazioni comportanti l'applicazione dei sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e la riscossione delle sanzioni medesime.

### **Art. 43 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Gli uffici comunali sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 salvo quanto previsto dai successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 35.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modalità diverse da quelle prescritte, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 15.11.93 n.507.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell' impiantistica comunale, nonchè alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### **Art. 44 CONTENZIOSO**

Avverso gli avvisi di accertamento dell'imposta e contro l'avviso di mora, il diniego di rimborso, il provvedimento di irrogazione di sanzioni e contro il ruolo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e contro la decisione di questa alla Commissione Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenuta nel Decreto Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Sino all'insediamento delle Commissioni previste dal comma precedente è ammesso ricorso alla Direzione centrale delle Entrate per la Lombardia – Sezione di Milano (ex intendente di Finanza) contro gli atti di accertamento, secondo le modalità prescritte dall'art. 20 del T.U. 26 ottobre 1972 n. 638 e, parimenti, contro le risultanze dei ruoli, nei modi e nei termini di cui all'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.

### **CAPO VI NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 45 NORMA FINALE DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

#### **Art. 46 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

E' abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

**Aggiornamento elenco vie in categoria speciale  
In vigore dall' 01.01.2010**

Via <b>AGNESI</b> Gaetana
Via <b>ALIPRANDI</b>
Via <b>AMATI</b> Carlo
Vlo <b>AMBROGIOLO</b>
Via <b>AMBROSINI</b> Ernesto
Via <b>ANNONI</b> Gaetano
Via <b>APPIANI</b> Andrea
Via <b>AQUILEIA</b>
Via <b>ARDIGO</b> Roberto - da via Merelli a via Torti
Via <b>ARIOSTO</b> Lodovico
Via <b>ARNALDO DA BRESCIA</b>
Via <b>AROSIO</b> Enrico
Via <b>ARTIGIANELLI</b>
Via <b>ASPROMONTE</b>
Via <b>BARACCA</b> Francesco
Via <b>BARAGGIA</b> Mons. g.
Vle <b>BATTISTI</b> Cesare
Via <b>BELLANI</b> Angelo
Vlo <b>BELLANI</b> Angelo
Via <b>BERCHET</b> Giovanni
Via <b>BERGAMO</b>
Via <b>BEZZECA</b>
Via <b>BIANCHI</b> Mose'
Via <b>BIXIO</b> Nino
Via <b>BOCCACCIO</b> Giovanni
Via <b>BOITO</b> ARRIGO
VIA <b>BORGAZZI</b> Gerolamo - da Lgo Molinetto all'intersezione con via Bettola / Tolstoj
Vlo <b>BORGHETTO</b>
Via <b>BRAILLE</b> L.
Vle <b>BRIANZA</b>
Via <b>BUCCARI</b>
Via <b>BUONARROTI</b> M. - da via Rota a via Fermi
Via <b>CABOTO</b> Giovanni
Via <b>CADUTI DEL LAVORO</b>
Via <b>CAIROLI</b> Fratelli
Pza <b>CAMBIAGHI</b> Giuseppe
Vle <b>CAMPANIA</b>
Via <b>CAMPERIO</b> Manfredo
Via <b>CAMPINI</b> Maurizio
Via <b>CANONICA</b>
Via <b>CANOVA</b> Antonio
Via <b>CANTORE</b> Antonio
Via <b>CANTU</b> Cesare
Pza <b>CARDUCCI</b> Giose'
Via <b>CARLO ALBERTO</b>
Via <b>CARONNI</b>
Pza <b>CARROBIOLO</b>
Vlo <b>CARROBIOLO</b>
Via <b>CASTELFIDARDO</b>
Pza <b>CASTELLO</b>
Via <b>CAVALLOTTI</b> Felice
Via <b>CAVOUR</b> Camillo
Via <b>CHIESA</b> Damiano
Via <b>CERNUSCHI</b> Enrico
Pza <b>CITTERIO</b> Giovanni
Via <b>COLOMBO</b> Cristoforo
Pza <b>CORRIDONI</b> Filippo
Via <b>CORTELONGA</b>
Pza <b>CORTICELLA</b>
Via <b>CREMONA</b> Tranquillo
Via <b>CRESCITELLI</b> A.
Via <b>CRISPI</b> Francesco
Via <b>D'ACQUISTO</b> Salvo
Via <b>DANTE ALIGHIERI</b>
Via <b>D'AZEGLIO</b> Massimo
Via <b>DE AMICIS</b> Edmondo
Via <b>DE GRADI</b>
Vlo <b>DE GRADI</b>
Via <b>DEI MILLE</b>
Via <b>DE LEYVA</b> V.
Pza <b>DIAZ</b> Armando
Via <b>DONIZETTI</b> Gaetano
Via <b>DOTTESIO</b> Luigi
Pza <b>DUOMO</b>
Vlo <b>DUOMO</b>
Via <b>DURINI</b>
Via <b>DA MONZA</b> Enrico
Lgo <b>ESTERLE</b>
Via <b>FERRARI</b> Giuseppe
Via <b>FILZI</b> Fabio
Via <b>FOGAZZARO</b> Antonio
Via <b>FRISI</b> Francesco
VLO <b>FRISI</b> Paolo
Via <b>PASSERINI</b> G.
Via <b>GARIBALDI</b> Anita
Pza <b>GARIBALDI</b> Giuseppe

Via <b>GIORDANI</b> Pietro
Via <b>GIORDANO</b> Umberto
Pza <b>GIOVANNI XXIII</b>
Via <b>GIULIANI R.</b>
Via <b>GIULINI</b> Giorgio
Via <b>GRAMSCI</b> Antonio
Pza <b>GRANDI</b> Achille
Via <b>GRASSI</b> Giuseppe
Via <b>GROSSI</b> Tommaso
Via <b>GUARENTI</b> Davide
Via della <b>GUERRINA</b> - da via G.B. Stucchi a rotonda Iper
Via <b>HENSEMBERGER G.</b>
Pza <b>INDIPENDENZA</b>
Spo <b>ISOLINO</b>
Via <b>ITALIA</b>
Vlo <b>LAMBRETTO</b>
Via <b>LAMBRO</b>
Vlo <b>LAMBRO</b>
Via <b>LARIO</b> - da Ple Virgilio a intersezione con svincolo Valassina
Via <b>LECCO</b>
Via <b>LEONARDO DA VINCI</b>
Vle <b>LIBERTA'</b> - da via Lecco a vle G. B. Stucchi
Via <b>LISSONI A.</b> - da via Sant'Andrea a via Ramazzotti
Via <b>LOCATELLI</b> Antonio
Via <b>LONGHI</b> Giuseppe
Via <b>LUNINI</b> Bernardino
Via <b>MAGENTA</b>
Via <b>MANARA</b> Luciano
Via <b>MANTEGAZZA</b> Paolo
Via <b>MANZONI</b> Alessandro
Via <b>MAPELLI</b> Achille
Via <b>MARSALA</b>
Via <b>MARTIRI D. LIBERTA'</b>
Via <b>MATTEO DA CAMPIONE</b>
Pza <b>MATTEOTTI</b> Giacomo
Via <b>MAURI G.</b> Battista
Lgo <b>MAZZINI</b> Giuseppe
Via <b>MENTANA</b>
Via <b>MERELLI</b> Raffaele
Via <b>MESSA</b> Ernesto
Cso <b>MILANO</b>
Via <b>MINERVA</b>
Via <b>MISSORI</b> Giuseppe
Lgo <b>MOLINETTO</b>
Vlo dei <b>MOLINI</b>
Via <b>MONTECASSINO</b>
Via <b>MONTE SANTO</b>
Via <b>MONTE E TOGNETTI</b>
Via <b>MORIGGIA</b>
Pza <b>MOTTA</b> Maria
Via <b>NAPOLEONE</b>
Via <b>OSCOLATI</b> Emilio
Via <b>OSIO</b> Generale
Via <b>OVIDIO</b>
Via <b>PACINOTTI</b> - Antonio da via Marsala a via Agnesi
Via <b>PAGANINI</b> Nicolò
Via <b>PALESTRO</b>
Via <b>PARINI</b> Giuseppe
Via <b>PARRAVICINI G.F.</b>
<b>PASSERELLA MERCATI</b>
Via <b>PAVONI</b> Lodovico
Via <b>PELLETIER S.</b> Maria
Via <b>PENNATI</b> Alessandro
Via <b>PENNATI</b> Oreste
Via <b>PERGOLES</b> G.B.
Via <b>PESA DEL LINO</b>
Via <b>PETRARCA</b> Francesco
Via <b>PIERMARINI G.</b>
Spo <b>PIODO</b>
Via <b>PORTA</b> Carlo
Via <b>PORTA LODI</b>
Via <b>PREMUDA</b>
Via <b>PRETORIO</b>
Via <b>PRINA</b> Carlo
Via <b>QUARNARO</b>
Lgo <b>IV NOVEMBRE</b>
Via <b>RAIBERTI</b> Giovanni
Via <b>RAMAZZOTTI A.</b>
Via <b>RANDACCIO</b> Giovanni
<b>VLE REGINA MARGHERITA</b>
Via <b>REGINA TEODOLINDA</b>
Pza della <b>RESISTENZA</b>
Via. <b>RIVOLTA</b> Carlo P.
Pza <b>ROMA</b>
<b>VLO ROMA</b>
Via <b>ROMAGNA</b>
Via <b>ROSSI</b> Mons. Paolo
Via <b>ROTA</b> - Carlo dal sottopasso Grassi /Rota a via Fogazzaro
Via <b>SACCONI</b> Giuseppe
Via <b>S.F. D'ASSISI</b>
Via <b>S. GERARDO</b>

Via <b>S.GERARDO DEI TINTORI</b>
Via <b>S. GIOVANNI BOSCO</b>
Via <b>S. GOTTARDO</b>
Via <b>S. MARTINO</b>
Pza <b>S. MAURIZIO</b>
Via <b>S. PAOLO</b>
Pza <b>S. PIETRO MARTIRE</b>
Vie <b>SANTA ANASTASIA</b>
Via <b>SANT'ANDREA</b>
Via <b>SANTA CROCE</b>
Via <b>SANTA MADDALENA</b>
Spo <b>SANTA MADDALENA</b>
Pza <b>SANTA MARGHERITA</b>
Via <b>S. GRAZIE VECCHIE</b>
Via <b>SANZIO</b> Raffaello
Via <b>SAVONAROLA</b> G.
Vlo <b>SCUOLE</b>
Via <b>SEGANTINI</b> G.
Via <b>SELLA</b> Quintino
Via <b>SEMPIONE</b>
Vie <b>SICILIA</b> - da via Gallarana a Via Pompei
Via della <b>SIGNORA</b>
Vlo della <b>SIGNORA</b>
Via <b>SOLERA</b> Laura
Via <b>SOLFERINO</b> - da Pza Indipendenza a via A. Mauri
Via <b>SPREAFICO</b> Eugenio
Via <b>STOPPANI</b> Antonio
Via. <b>TALAMONI</b> Mons. L
Via <b>TASSO</b> Torquato
Via <b>TORNEAMENTO</b>
Vlo della <b>TORRE</b>
Vlo delle <b>TORRI</b>
Via. <b>TORTI</b> G.B - da via Ardigo' a via Lecco
Via <b>TOTI</b> Enrico
Pza <b>TRENTO E TRIESTE</b>
Via <b>TURATI</b> Filippo
Via <b>UGOLINI</b> Giuseppe
Via <b>UMBERTO I</b>
Via <b>VARISCO</b> Achille
Via <b>XX SETTEMBRE</b>
Lgo <b>XXV APRILE</b>
Via <b>VERDI</b> Giuseppe
Via <b>VILLA</b> Luigi
Via <b>VILLORESI</b> Eugenio
<b>PLE VIRGILIO</b>
Via <b>VISCONTI</b> Azzone
Via della <b>VITTORIA</b>
Via <b>VITTORIO EMANUELE</b>
Via <b>VITTORIO VENETO</b>
Via <b>VOLTA</b> Alessandro
Via <b>VOLTURNO</b>
Via <b>ZANATA</b>
Via <b>ZANZI</b> Francesco
Via degli <b>ZAVATTARI</b>
Via <b>ZUCCHI</b>